

DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE DEL 29 OTTOBRE 2018

Il giorno 29 ottobre 2018, il sottoscritto Nicola Massimo Biscardi, in qualità di Sovrintendente nominato in data 27 marzo 2015 con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

PREMESSO CHE

- con determina del 30 luglio 2018 è stata indetta la gara europea a procedura aperta per l'affidamento biennale dell'appalto del servizio di trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale;
- il R.U.P. Dott. Nicola Grazioso ha acquisito il CIG 758506734D e ha proceduto a redigere la documentazione di gara composta da bando, disciplinare, capitolato e modulistica allegata;
- la determinazione del fabbisogno è stata individuata sulla scorta dei dati statistici di esperienza in forza dei quali è emersa l'esigenza di richiedere un servizio di facchinaggio in parte fisso ed in parte a chiamata;
- si è manifestata, per motivi organizzativi interni alla Fondazione, la necessità di rivedere la richiesta del servizio di facchinaggio evidenziata all'articolo 1 del Capitolato di gara, in quanto la stessa non è più in linea con il fabbisogno della Stazione appaltante, non sussistendo i presupposti per la richiesta del facchinaggio a postazione fissa;
- la Stazione appaltante, in sede di nuova valutazione dell'interesse pubblico, a norma dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, ha ritenuto necessario annullare la procedura di gara, sussistendo un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti che non rispondono più alle esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO CHE

- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (CdS – sez VI, 6 maggio 2013, n. 2418);
- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

- sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del disciplinare di gara e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (CdS – Sez. VI – Sent. 6 maggio 2013, n. 2418) ha ribadito che : "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo... È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso..";

- Ritenuto pertanto di procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento del bando di gara/disciplinare allegato alla determinazione del Sovrintendente del 30.07.2018, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere;

DETERMINA

- l'annullamento, in autotutela, della gara europea a procedura aperta per l'affidamento biennale dell'appalto del servizio di trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale - CIG 758506734D e, di conseguenza, l'annullamento del bando/disciplinare di gara allegato alla determinazione del Sovrintendente del 30.07.2018 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara;
- la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale e la trasmissione della stessa a mezzo pec ai partecipanti.

Il Sovrintendente
Nicola Massimo Biscardi

